




## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di GENOVA

(Sezioni coordinate di Savona - La Spezia - Imperia)



**Spett.le Impresa**

**BONONI GIORGIO**

Via PIANELETTI, 23/6

16148 - GENOVA

PEC giobono62@legalmail.it

**e p.c.** Alla Direzione Generale Territoriale  
del Nord Ovest  
SEDE

PEC:dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

All'Ufficio MERCI - Genova

Al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale  
delle persone fisiche e giuridiche che  
esercitano l'attività di autotrasporto di  
cose per c.t. SEDE

pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

**C.F./P. IVA: BNNGRG62C21D969Y**

**Iscrizione Albo n. GE3407086Z**

**Iscrizione REN n. M0023507**

**OGGETTO: provvedimento di REVOCA dell'Autorizzazione all'esercizio della Professione (A.E.P.) e CANCELLAZIONE dal R.E.N. e dall'Albo degli autotrasportatori.**

VISTA la L. n. 298 del 6.6.1974 e ss. mm. ii., in tema di "istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (...)";

VISTO il D.lgs. 22.12.2000 n. 395, rubricato "attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)";

VISTO il D.lgs. 21.11.2005 n. 284, che riordina, fra l'altro, il "Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2011, contenente "disposizioni tecniche di prima applicazione" del suddetto regolamento (CE);

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4.4.2012, rubricato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che, in particolare, l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese

operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.11.2011;

VISTA la L. n. 147/2013, art. 1, comma 94, che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. 8.1.2015, in tema di *“trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013”*;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

PRESO ATTO che l'impresa ha già ottenuto l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori n. **GE3407086Z** ed è stata autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada, con iscrizione al REN al n. **M0023507**;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. 294436 del 02/12/2025 con la quale, dopo aver valutato che l'impresa non risultava in possesso del requisito di idoneità finanziaria, di stabilimento in quanto priva di veicoli, non aveva provveduto al pagamento della quota d'iscrizione per gli anni 2024 e 2025, e risultava cancellata/cessata dal Registro delle imprese della locale CCIAA, veniva comunicato all'impresa l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) in oggetto;

VALUTATO che, nel termine assegnato, l'impresa non ha regolarizzato la propria posizione in quanto non ha fatto pervenire alcuno scritto o documento che potesse legittimare la permanenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione;

**il DIRETTORE dell'UMC di GENOVA**

**DISPONE dalla data di notifica della presente**

la **REVOCA** dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada a carico della impresa in indirizzo e la contestuale **CANCELLAZIONE dal R.E.N. e dall'Albo degli Autotrasportatori**.

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, in bollo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale territoriale del Nord Ovest – Via Cilea 119 - 20151 Milano, PEC [dgt.nordovest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordovest@pec.mit.gov.it), ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010.*

*Il presente provvedimento viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori.*

IL DIRETTORE  
(Dott. Piero Provenzano)

Il Responsabile del Procedimento:

F.T. Sergio Vio

Tel. 0106407405/6/7

mail [albo.upge@mit.gov.it](mailto:albo.upge@mit.gov.it)

PEC [umc-genova@pec.mit.gov.it](mailto:umc-genova@pec.mit.gov.it)